

LEGGE REGIONALE

" Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27/12/89, n.413, convertito in Legge 28/2/90, n.37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2

Legge regionale

" Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27/12/89, n.413, convertito in Legge 28/2/90, n.37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art.1

1. Al personale dipendente della Regione Puglia, con qualifica I e II dirigenziale, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i servizi riscattabili e ricongiungibili, è consentito il trattenimento in servizio, su esplicita richiesta degli interessati, fino al raggiungimento del limite massimo e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

Art.2

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono estensibili anche al personale degli Enti Strumentali della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Sigg. Raffaele Fitto - Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

**E' estratto del verbale del seduta del 3.12.1991 ed 6 conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Sigg. Raffaele Fitto - Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)